



SENT. N. 67/25

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati:

Marco PIERONI

Presidente relatore

Alessandra OLESSINA

Consigliere

Ivano MALPESI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24205 del Registro di Segreteria, ad
istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte,
nei confronti di:

M.S.M., nato a *omissis* il *omissis* e

residente a **omissis**, in Via **omissis**, cod. fisc.:

omissis, in proprio e nella qualità di titolare e legale

rappresentante dell'impresa individuale "P.M. DI

M.S.” (P. IVA n. *omissis*), cancellata dal Registro

delle Imprese in data 7.5.2024.

Uditi alla pubblica udienza del giorno 11 giugno 2025, con l'assistenza del Segretario Renzo Piasco, il Magistrato relatore Presidente di Sezione Marco Pieroni, il Vice Procuratore Generale Consigliere Alessandro Napoli in rappresentanza della Procura Regionale, come da verbale.

Esaminati gli atti.

Ritenuto in

FATTO

1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio la Procura contabile ha citato il convenuto in epigrafe indicato, perché se ne accerti e dichiari la responsabilità amministrativa contabile, condannandolo al risarcimento per l'importo complessivo di euro 3.566,32 (tremilacinquecentosessantasei/32), o della diversa somma – anche maggiore - ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, oltre ad ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo, ed alle spese di giudizio, in favore di FINPIEMONTE S.p.A. (di seguito anche Finpiemonte), e per essa della Regione Piemonte; altresì, ordinando, a cura della Segreteria, la spedizione di copia della sentenza di condanna in forma esecutiva all'ufficio del P.M. ai sensi dell'art. 212 c.g.c., per gli ulteriori incombeni di sua competenza di cui agli artt. 213 e ss c.g.c.

1.1. Risulta dagli atti che, con nota prot. n. STA/MM/20-10800 del 23 aprile 2020, in adempimento degli obblighi di cui agli artt. 51 e ss. del codice giustizia contabile, Finpiemonte S.p.A. trasmetteva alla Procura Regionale un dettagliato prospetto di n. 606 posizioni debitorie riguardanti n. 568 soggetti, per un totale di 31,6 milioni di euro di mancate restituzioni di finanziamenti erogati.

1.2. In particolare, con pec acquisita dalla medesima Procura al prot. n. 5778 del 28.8.2020, Finpiemonte S.p.A. trasmetteva la documentazione relativa all'impresa individuale epigrafata e quantificava l'attualità del credito restitutorio in capo alla stessa in euro 4.830,27, di cui euro 3.144,20 a titolo di

	quota capitale ed euro 1.686,07 a titolo di oneri di agevolazione.	
	1.3. Con pec del 15.10.2020, Finpiemonte S.p.A. trasmetteva alla Procura l’atto	
	di costituzione in mora (nota di Finpiemonte n. 20-41085 del 3.9.2020).	
	Con pec del 16.11.2020, Finpiemonte S.p.A. trasmetteva ulteriore	
	documentazione, tra cui le notifiche del provvedimento di revoca del	
	finanziamento.	
	Con pec del 3.12.2020 Finpiemonte S.p.A. trasmetteva, poi, il bando	
	<i>“Programma degli interventi per l'accesso al credito delle micro imprese</i>	
	<i>commerciali e delle imprese artigiane Sezione Emergenze - L.R. 28/99 art. 18</i>	
	<i>comma 1 lett. b) - L.R. 1/09 artt. 7 e 10”</i> (d’ora in avanti, anche Programma),	
	riferito alla agevolazione in questione.	
	Con pec del 26.11.2021, evidenziava che l’impresa individuale “P.	
	M. DI M.S. ”, risultava debitrice di euro 4.830,27,	
	di cui euro 3.144,20 a titolo di quota capitale ed euro 1.686,07 a titolo di oneri	
	di agevolazione.	
	1.4. Ciò premesso, alla luce delle informazioni e della documentazione	
	acquisite, l’impresa individuale in epigrafe risultava avere omesso di presentare	
	la documentazione delle spese sostenute, attestanti l’effettivo realizzo	
	dell’intervento.	
	1.4.1. Più nel dettaglio, l’impresa individuale “P.M. DI	
	M.S. ” in data 26.3.2008 aveva presentato domanda di	
	agevolazione a valere sulla LL.RR. 28/99 – 21/97 Sezione emergenze –	
	Programma degli interventi per l’accesso al credito delle microimprese	
	commerciali e delle imprese artigiane. Tale misura agevolativa prevedeva,	
	quale ambito territoriale di intervento, che l’esercizio dei beneficiari fosse	
	- pag. 3 di 12 -	

localizzato in aree disagiate a causa di rilevanti interventi per la riqualificazione urbana e viaria che avrebbero compromesso la normale accessibilità.

La richiesta di finanziamento della predetta impresa, operante nel settore del commercio al dettaglio di pane e prodotti di panetteria, riguardava la concessione di un finanziamento, a valere sul Programma, per il sostenimento delle seguenti tipologie di spese: i) acquisto di scorte, nella misura dell'85% delle spese ammissibili, per un importo pari ad euro 8.500,00; ii) spese non documentabili contabilmente, nella misura del 15%, per un importo pari ad euro 1.500,00. La richiesta di finanziamento agevolato era, dunque, pari a complessivi euro 10.000,00 e la data di conclusione del programma di spesa, indicato nella domanda di agevolazione, era prevista per il 31.12.2008.

In data 29.5.2008 Finpiemonte S.p.A., recepitò il parere favorevole del Comitato Tecnico, concedeva all'impresa un finanziamento per un importo totale pari ad euro 10.000,00, di cui euro 4.000,00 con provvista fondi bancari ed euro 6.000,00 con provvista fondi Finpiemonte. Il predetto finanziamento era assistito da una fideiussione personale e da una garanzia Ascomfidi Piemonte Srl.

1.4.2. In data 2.1.2009 Finpiemonte S.p.A. erogava la quota regionale (60%) del finanziamento concesso pari, come detto, ad euro 6.000,00.

1.5. Orbene, come anticipato l'impresa beneficiaria non ha trasmetteva la rendicontazione finale, come previsto dal Programma ed in particolare dall'art. 7, intitolato “*Procedure*”, in virtù del quale “[...] *L'impresa, entro 90 giorni dal termine della effettuazione delle spese sostenute, dovrà trasmettere ai Gruppi tecnici di valutazione il rendiconto delle spese sostenute [...]*”.

1.6. In data 30.6.2016, verificata la mancata presentazione della

	rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto	
	con il concorso del finanziamento pubblico concesso, Finpiemonte S.p.A., con	
	nota n. 16-18893, dava avvio al procedimento di revoca del finanziamento, poi	
	concluso con l’atto finale di revoca, nota n. 16-23651 dell’8.9.2016, con il quale	
	veniva, altresì, intimata al titolare dell’impresa individuale la restituzione della	
	somma pari ad euro 4.830,27, di cui euro 3.144,20 a titolo di quota saldo	
	capitale ed euro 1.686,07 a titolo di oneri di agevolazione.	
	Peraltro, già in data 4.11.2014, la co-finanziatrice (Banca Intesa S.p.A.) aveva	
	comunicato la revoca degli affidamenti alla beneficiaria ed aveva inoltrato la	
	medesima comunicazione ai fideiussori/garanti.	
	1.7. Persistendo la debenza dell’importo indicato nel provvedimento di revoca,	
	e non avendo l’impresa beneficiaria provveduto all’invio della rendicontazione	
	finale di spesa, in data 3.9.2020 Finpiemonte S.p.A. adottava apposito atto di	
	costituzione in mora per un importo di euro 4.830,27.	
	1.8. Sulla base di dati aggiornati, il credito ad oggi vantato da Finpiemonte, alla	
	luce di tali somme introitate (per la “transazione Confirete” e per la	
	“transazione Intesa San Paolo/Finpiemonte”), risulta pari ad euro 3.566,32, di	
	cui euro 1.880,25 a titolo di quota capitale (già al netto delle somme transatte)	
	ed euro 1.686,07 a titolo di oneri di agevolazione.	
	1.9. Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	<i>Considerato in</i>	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare deve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 93 c.g.c., la	
	contumacia del convenuto, in quanto il medesimo non risulta costituito in	
	giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell’atto di citazione e del	
	- pag. 5 di 12 -	

decreto presidenziale di fissazione dell'udienza.

2. Venendo all'esame del merito, risultano accertati tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale.

2.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta (cfr., *ex plurimis*, Cass., SS.UU. nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014, 12086/2016).

2.2. Dalla complessiva lettura della documentazione in atti, poi, in coerenza con la giurisprudenza in materia (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sezione II App., nn. 203/2019 e 518/2019), risulta evidente il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, con conseguente inutilità dell'erogazione pubblica.

Infatti, dagli atti versati in giudizio risulta che l'impresa beneficiaria non ha mai presentato la rendicontazione finale delle spese, attraverso la quale avrebbe dovuto documentare la fruizione del contributo per il raggiungimento delle finalità pubblicistiche perseguite dal bando per le quali il contributo era stato erogato (cfr., su caso analogo, tra le altre, Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Piemonte, sent. n. 40/2023 e n. 1/2025).

Quanto alla rendicontazione, preme precisare che la corrispondente scadenza era specificamente prevista dal Bando al punto 7 - rubricato "Procedure" - che così dispone:

"L'impresa commerciale, entro 60 giorni dal termine della realizzazione dell'iniziativa, dovrà trasmettere al Gruppo tecnico di valutazione il rendiconto delle spese sostenute, un relazione conclusiva e, ove la tipologia degli investimenti lo consenta, una documentazione fotografica degli interventi effettuati";

	Tale accertata omissione ha costituito causa di revoca totale dell’agevolazione	
	concessa, determinando un danno all’erario rappresentato dall’importo non	
	restituito (v., Sezione giurisd. Piemonte, sent. n. 26/2025).	
	Appare pacifico, al riguardo, come la condotta tenuta rappresenti	
	un’irregolarità alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia	
	CE in materia di erogazione di fondi comunitari per il finanziamento di	
	iniziative imprenditoriali, secondo cui “il sistema di sovvenzioni messo a punto	
	dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull’adempimento da parte	
	del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il	
	contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi	
	obblighi, [...] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi	
	obblighi” e che “il principio della tutela del legittimo affidamento non può	
	essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione	
	manifesta della normativa vigente” (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione,	
	13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale	
	Werkvoorziening-C-383/06). E, ancora, “costituisce irregolarità qualsiasi	
	violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un’azione o	
	un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come	
	conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da	
	questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti	
	da risorse proprie percepite direttamente per conto dell’Unione, ovvero una	
	spesa indebita” (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011,	
	causa Chambre de commerce et d’industries de l’Indre - C465/10).	
	I principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria appaiono applicabili anche	
	al caso di fondi statali o regionali erogati per incentivare attività produttive o di	
	- pag. 7 di 12 -	

	lavoro autonomo.	
	La giurisprudenza contabile, inoltre, pacificamente, sostiene che la mancata	
	puntuale rendicontazione della spesa effettuata con risorse pubbliche comprova	
	l'illiceità della condotta dell'agente, in virtù del principio contabile generale di	
	necessaria documentazione della spesa (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sez.	
	giurisdiz. Piemonte, sent. n. 3 e n. 8/2025), in quanto, in difetto	
	dell'ottemperanza all'essenziale obbligo del <i>redde rationem</i> , rimane privo di	
	dimostrazione, ad opera della parte convenuta - rimasta peraltro contumace nel	
	presente giudizio - l'effettivo impiego delle risorse per il conseguimento della	
	finalità pubblica.	
	2.3. Nel caso di specie, trattandosi di impresa individuale, deve ritenersi	
	responsabile per l'inadempimento del menzionato obbligo di rendicontazione	
	delle spese effettuate e di restituzione delle somme indebitamente percepite, il	
	titolare legale rappresentante convenuto Signor M.S.M. e,	
	il quale ha, personalmente, sottoscritto la domanda di finanziamento, come	
	documentato in atti.	
	È, infatti, evidente che l'omessa puntuale e corretta rendicontazione prima,	
	nonché lo sviamento delle somme di spettanza pubblica dalle finalità di	
	interesse generale di destinazione, e l'omessa restituzione delle stesse, poi,	
	sono, senz'altro, direttamente imputabili ad intenzionali e consapevoli scelte e	
	comportamenti del medesimo, quale titolare legale rappresentante dell'impresa	
	percettrice.	
	Il predetto convenuto ha, infatti, violato i propri doveri institori e di	
	rappresentanza, con comportamenti contrari alla legge, poiché, in virtù della	
	posizione rivestita nell'ambito della impresa, si è direttamente ingerito nella	
	- pag. 8 di 12 -	

	gestione del pubblico denaro per finalità difforni da quelle di interesse	
	generale: innanzitutto, ponendo in essere le condizioni per la sua percezione,	
	attraverso la presentazione della relativa domanda, poi, omettendo del tutto la	
	rendicontazione delle spese rispetto alle somme percepite, infine non	
	provvedendo, a tutt'oggi, alla restituzione dell'indebito, nonostante	
	l'intimazione di Finpiemonte spa; in ultima analisi, disponendo	
	illegittimamente del pubblico denaro e divenendo, così, egli stesso agente	
	contabile di fatto (cfr., Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte, sent. n. 227/2022 e	
	n. 8/2025).	
	Il medesimo deve quindi rispondere dell'ammanco pubblico contestato nella	
	presente sede.	
	2.4. Sotto il profilo soggettivo, ritiene il Collegio di ravvisare nella condotta di	
	parte convenuta il requisito soggettivo del dolo, alla luce della consapevole e	
	intenzionale violazione degli obblighi chiaramente previsti dal bando e dalla	
	normativa regionale regolanti l'effettuazione di spese coerenti con la finalità	
	pubblicistica del finanziamento.	
	Occorre considerare, infatti, che la richiesta di un finanziamento, a valere su	
	risorse della fiscalità generale, impone ai soggetti richiedenti una condotta	
	connotata non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del	
	contributo/finanziamento, ma, altresì, da coerenza e rigoroso rispetto delle	
	modalità di fruizione e rendicontazione; e ciò anche in relazione alla	
	connessione tra il ruolo di amministratore/legale rappresentante ed il beneficio	
	rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente	
	garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso	
	(cfr., Corte conti, Sezione Piemonte, sent. n. 56/2023, n. 97/2023 e n. 6/2025).	
	- pag. 9 di 12 -	

	3. Sussistono, pertanto, tutti gli elementi costitutivi per affermare la	
	responsabilità erariale di parte convenuta per i fatti di causa, con conseguente	
	condanna della medesima al risarcimento del danno, ammontante a complessivi	
	euro 3.566,32 (tremilacinquecentosessantasei/32).	
	Sulla predetta somma è, altresì, dovuta la rivalutazione monetaria dalla data di	
	percezione del finanziamento, fino alla data di deposito della presente sentenza,	
	oltre agli interessi legali da tale ultima data sino all’effettivo soddisfo.	
	4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo	
	in favore dell’erario dello Stato.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	ACCOGLIE	
	la domanda attorea, e, per l’effetto:	
	dichiara la contumacia del Signor M.S.M., legale	
	rappresentante dell’omonima ditta individuale;	
	CONDANNA	
	il Signor M.S.M., in proprio ed in qualità di titolare,	
	legale rappresentante dell’impresa omonima, al pagamento, in favore di	
	Finpiemonte S.p.a., dell’importo di euro 3.566,32	
	(tremilacinquecentosessantasei/32), oltre a rivalutazione monetaria dalla data	
	dell’erogazione del finanziamento <i>de quo</i> sino al deposito della sentenza, ed	
	oltre agli interessi legali su tale somma rivalutata dal deposito della presente	
	sentenza fino al saldo effettivo.	
	CONDANNA	
	- pag. 10 di 12 -	

	Altresì, il Signor M.S.M. al pagamento delle spese di	
	giudizio in favore dell'erario, che si liquidano in euro 419,29	
	(quattrocentodiciannove/29).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito e per gli adempimenti di	
	competenza.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 11 giugno 2025, con	
	l'intervento dei magistrati:	
	Marco PIERONI	Presidente relatore
	Alessandra OLESSINA	Consigliere
	Ivano MALPESI	Consigliere
		Il Presidente redattore
		Marco PIERONI
		<i>F.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 25/06/2025	
		<i>per</i> Il Direttore della Segreteria
		Caterina SCRUGLI
		Il Funzionario Francesca CAMPANA
		<i>F.to digitalmente</i>
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione	
	dei dati personali"	
	DISPONE	
	Che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, data della firma digitale	
		Il Presidente
	- pag. 11 di 12 -	

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri
dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 25/06/2025

per Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

Il Funzionario Francesca CAMPANA

F.to digitalmente